

**ATTO AGGIUNTIVO al CONTRATTO DI CONCESSIONE REP 90 del 28/10/2024**

**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO CASTEL  
SANT’ANGELO PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA**

## ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP 90 DEL 28/10/2024

### TRA

Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della Città di Roma, con sede in Lungotevere Castello, 50 00193 Roma, codice fiscale n. 96451 90585, rappresentato ai fini del presente atto dal Prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (Pz), il 24 maggio 1963, Codice Fiscale SNNMSM63E24L738N, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore – legale rappresentante, giusta i poteri conferitigli dal Decreto direttoriale 904 del 23.10.2024, art. 1 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 3, del D.P.C.M. 57/2024, nelle more dell'espletamento della procedura volta al conferimento dell'incarico di direzione del Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma, sono avocate al Direttore generale Musei dal 23 ottobre 2024 e fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite al direttore del Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma, ed elettivamente domiciliato per la carica in Roma, Via Lungotevere Castello

(nel seguito, per brevità, anche “**Concedente**” o “**Museo**” o “**Committente**”)

E

la "Società Cooperativa CULTURE", con sede legale in Venezia, Frazione Mestre, Corso del Popolo n. 40, capitale sociale Euro 1.560.085, avente il n. 03174750277 quale c.f. – partita IVA e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia, iscritta nel R.E.A. di Venezia al n. 286996, società di nazionalità italiana, in persona del Procuratore Speciale e Direttore Generale CASUCCIO MARIA LETIZIA, nata a Roma (RM) il 27 ottobre 1960, e domiciliata per la carica ove sopra, giusta procura speciale a lei conferita con atto per Notaio Francesco Candiani, di Venezia-Mestre, in data 8 settembre 2022, rep. n. 146975, registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 13 settembre 2022 al n.23512, depositata presso il Registro delle Imprese di Venezia in data 19 settembre 2022 prot. n. 13514 (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Concessionario**”)

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “**Parti**”)

### VISTI

il **D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171**, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, pubblicato sulla GURI n. 274 del 25 novembre 2014, con il quale è stato istituito il Polo Museale del Lazio, per le parti ancora vigenti;

il **decreto ministeriale 9 aprile 2016**, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016” e successive modificazioni;

l'**art. 6, comma 1, del D. L. 1 Marzo 2021 n. 22**, in virtù del quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è rinominato Ministero della Cultura;

il **D.M. n. 380 del 27 ottobre 2021**, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”, ai sensi del quale art. 1, co. 1 lett. c) n. 6 è previsto che la voce:

“Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo – Roma” sia sostituita dalla seguente: “Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo – Roma”, per le parti ancora vigenti;

**il D.L. 11 novembre 2022, n. 173**, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;

**il D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57**, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in particolare l’art. 24, comma 24 lett. b) num. 20) che ha dotato di autonomia speciale “il Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma”;

**il DM n. 270 del 5 settembre 2024**, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

**il DM n. 299 del 25 settembre 2024**, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

**il D.D. 904 del 23 Ottobre 2024, art. 1** con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 3, del D.P.C.M. 57/2024, nelle more dell’espletamento della procedura volta al conferimento dell’incarico di direzione del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma, sono avocate al Direttore generale Musei dal 23 ottobre 2024 e fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite al direttore del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma;

**il D.D. 904 del 23 Ottobre 2024, art. 2;3;4**; con i quali nelle more dell’espletamento della procedura volta al conferimento dell’incarico di direzione del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma, al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma, tenuto conto dell’urgenza degli atti da compiere per garantire la continuità dell’attività amministrativa e contabile e l’assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso terzi, nonché eseguire tutti gli adempimenti dettagliatamente elencati nella Circolare della Direzione Generale Musei n. 84 del 07 Giugno 2024, le funzioni comprese nell’articolo 1 sono delegate, ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al Dott. Luca Mercuri dal 23 ottobre 2024 e fino alla nomina del direttore dell’Istituto;

#### **PREMESSO CHE**

- a) in forza del disciplinare stipulato il 21 luglio 2020 tra Consip S.p.A. e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e procedure per l’affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell’art. 117 del Codice dei Beni Culturali di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura per l’affidamento dei servizi museali presso Castel Sant’Angelo per conto del Ministero della Cultura;
- b) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse del MiC e della Concedente per la gestione dei Servizi per il pubblico (Servizi di accoglienza, informazione, orientamento, bookshop, strumenti di supporto alla visita, visite guidate, attività didattiche, organizzazione e strumenti per l’integrazione dei servizi e la valorizzazione) e del Servizio di biglietteria (*on site*, *offsite* e controllo accessi) da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico,

nell'**OFFERTA TECNICA** e nell'**OFFERTA ECONOMICA** e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stipulato tra le Parti (rep 90 del 28/10/2024) e suoi Allegati;

- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto di Concessione che, pertanto, veniva stipulato assumendo il N. di Repertorio 90 il 28/10/2024;
- d) a seguito della stipula del contratto, le Parti hanno individuato alcune attività già ricomprese negli atti di gara da svolgersi a carico del concessionario, ma non specificamente disciplinate e che, sia se considerate singolarmente, sia se considerate complessivamente, non alterano in alcun modo la natura generale del contratto ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 36/2023;
- e) per la regolamentazione delle attività di cui al punto precedente, le parti hanno stipulato un Addendum, ovvero il num. REP 94 del 14/11/2024, al fine di regolare alcune attività già ricomprese negli atti di gara da svolgersi a carico del concessionario, ma non specificamente disciplinate e che, sia se considerate singolarmente, sia se considerate complessivamente, non alterano in alcun modo la natura generale del contratto ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 36/2023; dette attività riguardano il servizio di biglietteria/prevendita dei titoli di accesso in occasione di Mostre temporanee organizzate da terze Parti autonomamente nonché la disciplina delle "aperture straordinarie" o "aperture serali" con accompagnamento obbligatorio alla visita da parte del personale del Concessionario;
- f) dopo importanti lavori di restauro, il "Passetto di Borgo", antico e monumentale passaggio fortificato su due livelli lungo circa un chilometro, che collega il Vaticano a Castel Sant'Angelo e che era finora chiuso al pubblico, può finalmente tornare fruibile;
- g) la competenza su "Passetto di Borgo" è dell'istituto Castel Sant'Angelo;
- h) il Committente intende rendere fruibile il "Passetto di Borgo" attraverso visite guidate dedicate, durante la chiusura al pubblico, o durante l'orario di apertura di Castel Sant'Angelo;
- i) il "Passetto di Borgo" non può allo stato attuale essere reso ordinariamente accessibile al pubblico poiché, per le sue specifiche caratteristiche, la visita è possibile solo attraverso un accesso contingentato, seguendo modalità di percorso prestabilite, previa prenotazione obbligatoria e con l'accompagnamento di una guida. Inoltre, la fruizione non può attualmente essere garantita in autonomia dall'Amministrazione, data l'insufficienza del numero di addetti alla accoglienza/vigilanza necessario per consentire un'apertura regolare e continuativa;
- j) all'atto di adesione al Disciplinare Consip ed all'avvio delle attività propedeutiche all'indizione della gara il Passetto era chiuso per manutenzione ordinaria e straordinaria, da tanto l'impossibilità di prevedere dette attività negli atti di gara;
- k) Il Concessionario è soggetto autorizzato, in qualità di concessionario, alle attività di valorizzazione e di fruizione e ad organizzare visite didattiche all'interno degli spazi inclusi nel patrimonio del Committente, relativamente a Castel Sant'Angelo;
- l) Il concessionario ha manifestato la propria disponibilità nello svolgimento delle attività predette;
- m) l'art. 5 del contratto di concessione prevede la possibilità di modificare il contratto di concessione al ricorrere dei presupposti normativi: *"ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del Codice oltre che*

*nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili. Ai sensi degli artt. 9 e 192 del Codice, qualora dovessero verificarsi eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario del Contratto, il concessionario può chiedere la revisione dello stesso nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Concedente e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Delle modifiche approvate dalla Concedente dovrà darsi conto all'interno della sezione "aggiornamenti" del Verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto di cui all'art. 3, comma 6 del presente contratto";*

- n) *l'art. 189, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 recita che: "...Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti: b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale; 2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi";*
- o) *l'art. 192, comma 1 del Dlgs n. 36/2023, secondo cui: "Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa";*
- p) *a seguito della riapertura del "Passetto di Borgo" si rende necessaria procedere ad una modifica del contratto di concessione ai sensi degli artt. 9, 189 e 192 del D.lgs. 36/2023;*
- q) *le visite a Passetto differiscono da quelle ordinariamente svolte nell'ambito della Concessione, all'interno di Castel Sant'Angelo perché per rendere fruibile il Passetto, per i motivi indicati sopra, è necessario incaricare personale di accoglienza/vigilanza aggiuntivo. Pertanto, poiché il Concessionario accetta di farsi carico di tali costi, non richiesti nelle altre visite, si è valutata una modifica delle royalties solo per questo specifico caso;*
- r) *la presente modifica della concessione di cui al REP 90 del 28/11/2024 si rende necessaria nelle more dell'assegnazione al Castello Sant'Angelo, in futuro, ulteriori unità di vigilanza interne che consentano l'apertura autonoma anche del Passetto, unità al momento non previste.*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

Le premesse di cui al presente atto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ivi incluso il contratto di concessione rep 90 del 28/10/2024, l'addendum al contratto di concessione rep 94 del 14/11/2024 ancorché ove non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

L'esecuzione delle attività disciplinate nel presente atto è regolata, oltre che da quanto disposto nel contratto di concessione rep. 90 del 28/10/2024, dell'addendum al contratto di concessione rep 94 del 14/11/2024 e dai relativi allegati, nonché a titolo non esaustivo anche:

- a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché dai relativi Allegati;
- e) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché, da quelle di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
- f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
- g) dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81;
- h) dal Patto di integrità;
- i) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della stessa;
- j) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
- k) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. del 2004 n. 42 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione;
- l) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- m) ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D. Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo European Data Protection Board) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali").

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO**

Oggetto del presente atto aggiuntivo è l'affidamento dell'organizzazione e della gestione del nuovo progetto di fruizione didattica, oltre l'orario di apertura o durante l'apertura ordinaria del monumento del Passetto di Borgo, a partire dal 01 marzo 2025 e fino al 28 febbraio 2026 ovvero

finché l'Amministrazione non sarà in grado di garantire in autonomia il servizio di accoglienza/vigilanza necessario per consentire un'apertura regolare e continuativa.

Le tariffe e le modalità di svolgimento delle attività sono dettagliate nella scheda allegata (All.1).

Sono confermate le modalità di visita per tutto il periodo ovvero, visite guidate con prenotazione per un massimo di 25 persone a turno.

La visita complessiva durerà 60 minuti, indicativamente tra le 19 e le 23 per le visite serali e tra le 11 e le 15 o tra le 15 e le 19 per le aperture diurne. Si prevede un programma di visite serali il sabato e diurne la domenica (fatta eccezione la prima domenica del mese), con possibilità di aggiungere eventuali giornate o slot in caso di richiesta eccedente l'offerta.

### **ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si impegna a:

- concordare con il Responsabile del Monumento, con il Responsabile del contratto e direttore dell'esecuzione le modalità di svolgimento del Servizio, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- attenersi a tutte le direttive impartite dal Responsabile del Monumento e con il Responsabile del contratto e direttore dell'esecuzione le modalità di svolgimento del Servizio (All.2);
- sostenere le spese per a) la realizzazione e promozione del nuovo progetto di fruizione didattica; b) il servizio di vigilanza da 1 a 3 unità, necessario, secondo quanto detto sopra, in occasione delle visite nei termini di cui all'Allegato 2;
- dare visibilità a consuntivo degli investimenti effettuati e dei risultati economici del progetto;
- svolgere le attività secondo quanto indicato nell'art. 2 per tutta la durata della presente Convenzione senza poter cedere a terzi i diritti derivanti dalla presente Convenzione.

### **ARTICOLO 4 – ASPETTI ORGANIZZATIVI**

Gli aspetti organizzativi, le modalità di funzionamento, le condizioni di visita, i costi e gli orari relativi alle attività, sono dettagliati nell'Allegato 1 sopra richiamato, secondo le direttive impartite dal Direttore del monumento e del Responsabile del contratto e direttore dell'esecuzione le modalità di svolgimento delle stesse;

Resta inteso che il concessionario si impegna a sostenere ogni costo connesso alla realizzazione del servizio, gravando sul Concessionario medesimo il rischio derivante dall'eventuale insufficienza delle risorse necessarie alla copertura dei costi predetti, tenendo il Committente indenne da ogni eventuale rischio connesso alla riuscita del progetto e all'affluenza dei visitatori.

### **ARTICOLO 5 – DURATA**

Il presente atto aggiuntivo decorre dalla data del 01 marzo 2025 ed avrà validità fino al 28 febbraio 2026 ovvero finché l'Amministrazione non sarà in grado di garantire in autonomia il servizio di accoglienza/vigilanza necessario per consentire un'apertura regolare e continuativa.

Il Concedente si riserva sia la facoltà di prorogare il presente atto per un periodo di mesi 6 (sei), sia la facoltà di recesso qualora vi sia l'ingresso di un numero adeguato di addetti alla vigilanza necessario per consentire un'apertura regolare e continuativa da parte dell'Amministrazione.

### **ARTICOLO 6 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell'atto aggiuntivo, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa a garanzia.

#### **ARTICOLO 7 – GARANZIA DEFINITIVA**

La cauzione attivata dal concessionario per la concessione per i servizi aggiuntivi rimane a garanzia anche del rispetto delle clausole della presente atto aggiuntivo.

#### **ARTICOLO 8 – DISCIPLINA DELLE APERTURE STRAORDINARIE E VISITE SERALI PRESSO “PASSETTO DI BORGO”**

Le Parti concordano che il Concedente si occuperà del progetto di fruizione didattica, oltre l'orario di apertura o durante l'apertura ordinaria del monumento del Passetto di Borgo.

Per tali attività le Parti concordano che saranno a carico del Concessionario:

- le spese ed i costi tutti per l'erogazione dei servizi;

Il Concessionario incasserà gli introiti derivanti dalle suddette attività straordinarie e/o serali, per la vendita di:

- strumenti di supporto alla visita, visite guidate, attività didattiche, prodotti del bookshop comprensivi di *e-commerce* e *fuori book* al netto della Royalty;
- titoli d'accesso, da versare all'Amministrazione al netto dell'Aggio, come da contratto di concessione rep 90 del 28/10/2024 (Art. 7);

Valutato che in via temporanea ed eccezionale, sussiste la necessità di garantire la fruibilità del “Passetto di Borgo” vista l'importanza dello stesso, le Parti concordano che esclusivamente per gli introiti derivanti dalle attività straordinarie e serali inerenti al “Passetto di Borgo”, per il periodo compreso tra il 1 marzo 2025 ed il 28 febbraio 2026 la Royalty che il Concessionario verserà all'Amministrazione è pari al 15% degli incassi annui al netto di IVA derivanti dalla vendita dei servizi per il pubblico (cfr. par. 11.2 del Capitolato Tecnico).

#### **ARTICOLO 9 – RINVIO**

Le parti concordano che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui al contratto rep. 90 del 28/10/2024, dell'addendum rep 94 del 14/11/2024.

Roma, lì 27 gennaio 2025

#### **La Concedente**

Il legale rappresentante  
Prof. Massimo Osanna

#### **Il Concessionario/L'Impresa**

Il Procuratore Speciale e Direttore Generale  
Maria Letizia Casuccio

Il sottoscritto Maria Letizia Casuccio, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei



documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1: VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Articolo 2: OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO

Articolo 3: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 4: ASPETTI ORGANIZZATIVI

Articolo 5: DURATA

Articolo 6: DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Articolo 7: GARANZIA DEFINITIVA

Articolo 8: DISCIPLINA DELLE APERTURE STRAORDINARIE E VISITE SERALI PRESSO "PASSETTO DI BORGO"

Articolo 9: RINVIO

#### **Il Concessionario/L'Impresa**

Il Procuratore Speciale e Direttore Generale

Maria Letizia Casuccio